VAI
1526895

10 bis

# PENSIERI

## SULLA UNITÀ DEL GIUDICE

E

## SUI COLLEGI NUMEROSI O RISTRETTI

da servir di seguito

AL DISCORSO SULLA COSA IRREVOCABILMENTE GIUDICATA
ED AI PENSIERI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE,
E SULLA DIVISIONE DEL POTERE GIUDIZIARIO

di

NICCOLA MARIA CONZO

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

Napoli
STABILIMENTO-TIPOGRAFICO DI NICCOLA MOSCA
1844

Bentham e Lerminier parteggiano per il giudice unico in vece del collegio — Il sig. di Voltaire diceva che, quando un inglese ed un francese s'incontrano in una stessa opinione, convien dire che abbia tutt' i caratteri della verità — Il cav. Meyer, che ha esaminate le instituzioni giudiziarie dei principali paesi di Europa, venendo a trattare dei risultamenti dell' esperienza per le legislazioni future, mostra chiaro propendere per la stessa opinione, sebbene stimasse difficile risolvere la quistione, poichè crede doversi rispettare le opinioni ed abitudini diverse dei popoli — Ma nelle future speranze di una legislazione ponderata bisognava consultare la esperienza accompagnata da un calcolo di probabilità, e da essa far dipendere la soluzione della quistione, la quale è stata finora più enunciata

che dimostrata. Intendo però esaminarla tassativamente riguardo alla materia civile, poichè per la penale altrove ho opinato dovesse accogliersi il sistema dei giurati, e per conseguenza tutto e quanto concerne un tal sistema, nel modo appunto come trovasi stabilito presso le più colte nazioni (1).

Per ben esaminare una tal quistione è necessario mettere a confronto il giudice unico col collegio sotto tutt' i rapporti, nei quali possano esser guardati.

Cominciamo dal collegio e guardiamo da prima la cosa nell' apparecchio che si dà alle cause, prima che sian portate all' udienza — Ogni causa ha il suo commissario: è questi il solo che ha fra le mani il processo, e può egli solo conoscere per conseguenza il fatto nella sua verità; tutti gli altri non lo sanno che per quanto gli avvocati loro lo presentino nelle memorie e negl' informi. Prima dunque che la causa vada in udienza il solo commissario può portarvi un apparecchio completo; poichè egli solo può formarsi una idea esatta del fatto, e, questa idea formata, menarlo ad una giusta applicazione del dritto. Tutti gli altri giudici, che rimangono dubbiosi nel fatto, lor presentato spesso in vario modo dagli avvocati, non possono portar mai alla causa una preparazione completa, meno nei pochi casi nei quali non vi sia discordanza nel fatto, e che tutta la quistione sia ri-

(1) V. Pensieri sull' amministrazione della giustizia civile cap. IV pag. 46 e seg.

posta nel dritto — Si aggiugne che, grâvato ciascuno dal peso delle cause delle quali è commissario, crede il suo preciso dovere si riduca ad apparecchiarsi per queste cause, e lascia in conseguenza per le altre tutta la cura dell'apparecchio al rispettivo commissario: quindi appena si presta agl'informi, quando pure non gli riesca scansarli, e rare volte a leggere le memorie che gli si lasciano. Appena eccettuar debbesi taluno che mette impegno d'impadronirsi di tutte le cause: impegno cui non sempre può soddisfare per la mancanza del processo; e questi non può mettersi a calcolo nella folla di tanti altri che lo trascurano — Lo stesso commissario non sempre si occupa a studiar bene il fatto; non sempre porta una indagine matura nel dritto, precisamente nelle quistioni dubbiose, sia per mancanza di tempo, sia perchè fida sui lumi che può attignere dai compagni nella votazione. Il solo caso, in cui ciascuno si accinga completamente, per quanto può, si verifica nelle gravi e strepitose cause, che escono perciò dalla linea ordinaria, e che interessano solamente i potenti.

Passiamo ora a guardar la cosa nell'apparecchio che la causa riceve con la discussione in udienza, quando però questa si faccia. Il commissario è quello che fa il rapporto della causa, e questo riesce più o meno completo, secondo più o meno egli si è occupato della causa; secondo la idea più o meno esatta che ne ha formata, e secondo più o meno possiede l'arte di porgere le sue idee. E gli al-

tri giudici poi se ne impossessano secondo il commissario è più o meno felice ed esatto nel suo rapporto, secondo la maggiore o minore preparazione portatavi precedentemente, e secondo la maggiore o minore attenzione che vi prestano nel momento che il rapporto vien fatto, purchè però non si occupino di altri loro affari, come molte volte suole avvenire — Sopra questo rapporto son permesse agli avvocati le loro osservazioni di fatto; ma queste ve le portano quando scorgano od una mancanza, od un errore, se però abbiano la destrezza di farle rilevare — Gli è permessa anche una discussione in dritto, ma sobria, sia per la multiplicità delle cause, sia per gl'informi che son preceduti o che vanno a seguire, e che il più delle volte riduconsi a pura perdita di tempo: quindi nè tutto essi possono dire, nè tutto discutere, ad eccezione delle gravi cause, e quando siano avvocati di grido, allorchè anzi si lascia troppo al loro arbitrio — Il vantaggio però della pubblica discussione è quasi interamente perduto quante volte una causa non viene decisa immediatamente dopo, come quasi sempre succede, ad eccezione di quelle trattate in Corte Suprema: desso poi è del tutto perduto quando la causa sia decisa all'udienza seguente o dopo più udienze.

Andiamo ora alla votazione — Impadronito il commissario del fatto, ed obbligati gli altri giudici a conoscerlo sempre per mezzo suo, accadendo rare volte che qualche pezzo sia letto al collegio, è se-

condo il modo di vedere del commissario che il più delle volte il fatto è stabilito, e che per conseguenza si vada a risolverlo nel dritto. Imperciocchè il dritto nasce sempre dal fatto, e quindi varia secondo il fatto sia cambiato — Nell'applicazione del dritto ancora il commissario ha la parte maggiore; poichè è stato più degli altri nel dovere di occuparsene, e quando sia egli uno dei forti (1) avviene raramente che il suo voto non sia adottato.

Ma suppongasi pure che il fatto si assodi dalle parti precedentemente alla decisione, come io altrove ho proposto (2); che questo fatto si passi a ciascun giudice, e che ognuno vi porti un apparecchio in dritto, potranno evitarsi mai le conseguenze che la gradazione morale fra i giudici di un collegio fa nascere nella votazione? Prendasi in fatti ad esaminare qualunque collegio di magistrati, ed in epoca così di splendore che di decadenza; se questo collegio è numeroso, come di sette o nove che votano, si troverà sempre che il maggior numero è quello dei deboli (3), il minore dei forti. La sola differenza che passerà tra l'una epoca e l'altra, sa-

(1) Per *forti* intendo coloro che hanno tutt' i numeri, cioè, della morale, dello scibile, del travaglio, delle maniere, ec. E notisi che si soffre più volentieri l'inginstizia che i cattivi modi: avvegnachè l'onta maggiore che ci si possa fare è quella diretta ad offendere il nostro amor proprio.

(2) V. Pensieri sull'amministrazione della giustizia civile cap. VIII pag. 73.

(3) Per *deboli* intendo i mediocri o al di sotto della mediocrità, e ciò nel senso inverso a quello dato ai *forti*.

rà quella nella quale il forte è in un grado più eminente: ma nel tutto insieme si troverà sempre che il numero dei forti è minore di quello dei deboli, poichè l'ottimo è sempre raro — Se poi il collegio è ristretto, cioè, di tre che votano, il più delle volte si troveranno due deboli in faccia ad uno forte, e raramente due forti in faccia ad uno debole. Ma anche quando ve ne fossero due forti, non giova molto, come di qui a poco si vedrà. Se in fatti taluno si trovi nella votazione di un collegio numeroso scorgerà che i forti altercano, discutono, si battono, e che in fine spesso i deboli fan crollare la bilancia; poichè son essi che costituiscono la maggioranza dei voti dai quali è formata la deliberazione. Che se poi si trovi nella votazione di collegio ristretto rileverà che, se dei tre due sono deboli, questi formano la deliberazione tutte le volte che sono concordanti nei loro voti, e più volentieri concordano fra loro che col forte, non essendo l'ultimo dei motivi quello del loro amor proprio offeso nel sentire la propria inferiorità. Se poi vi siano due forti ed uno debole, questi fa preponderare la bilancia tutte le volte che i due forti sien discordi fra loro; il che avviene certamente nelle più gravi e difficili cause, quando il voto decisivo dovrebbe essere il migliore. Or da ciò avviene che più volentieri succedano cattive che buone decisioni. Imperciocchè i deboli si attengono sempre alla opinione più alla portata della loro intelligenza, e delle loro particolari vedute ed af-

fezioni, vale a dire alla opinione più superficiale, più apparente, più frivola e che meno colpisce la verità. Di fatti essi guardano le cose più dalla corteccia che nel fondo, più dal lato facile, che dal difficile, più dal lato dei riguardi che nel senso della giustizia, lungi dal poter rimontare ai principî veri, solidi, metafisici della scienza legale; e se il possono ne vengono allontanati talvolta da quei riguardi e da quelle affezioni che son fatte per distruggere ogni idea di giustizia (1). Questa verità che l' esperienza fa toccar con mano può sottoporsi anche ad un calcolo di probabilità (2).

Si metta il caso non ordinario che in un collegio di sette votanti se ne trovino tre forti e quattro deboli, potranno succedere quattro combinazioni, cioè, che la decisione sia formata da tre forti ed uno debole in faccia a tre deboli, ed allora la probabilità sta che sia buona; o da due

(1) Melchiorre Cano, dotto e sensato scrittore, diceva: *In humanis electionibus, vel judiciis ex numero suffragiorum sententiam metimur. Scimus non ea semper esse optima quæ placent pluribus; scimus frequenter usuvenere ut major pars vincat meliorem; scimus in rebus quæ ad doctrinam pertinent sapientium sensum esse præferendum, et* sapientes paucissimi sunt. *De locis theologicis lib. 5, cap. 5, pag. 214.*

(2) *Celles (les applications) du calcul des probabilités font présager combien elles peuvent concourir aux progrès des autres sciences.... Elles montrent quels sont les avantages ou les inconvéniens des diverses formes d'élection, des divers modes de décisions prises à la pluralité des voix; les differens dégrès de probabilité qui en peuvent résulter; celui que l'intérêt public doit exiger suivant la nature de chaque question.....* Condorcet — Exquisse d'un tableau historique de l'esprit humain — Gènes 1798 pag. 282 et 284.

forti e due deboli in faccia a due deboli ed uno forte, ed allora che sia mediocre; o da uno forte e tre deboli in faccia a due forti ed uno debole, ed allora che sia cattiva; o in fine da quattro deboli in faccia a tre forti ed allora che sia pessima. Il buono dunque sta per quarta parte in faccia a tre altre l'una mediocre l'altra cattiva e la terza pessima. Così in un collegio di nove ove vi fossero quattro forti e cinque deboli, se per la decisione staranno i quattro forti ed uno debole la probabilità sta che sia buona; se tre forti e due deboli in faccia ad uno forte e tre deboli, mediocre; se due forti e tre deboli in faccia a due forti e due deboli, dubbia; se uno forte e quattro deboli in faccia a tre forti ed uno debole, cattiva; e se in fine cinque deboli in faccia ai quattro forti, pessima. E di qui l'altra conseguenza, meglio di seguito sviluppata, che per quanto è più numeroso un collegio tanto cresce la difficoltà di aver buone decisioni.

Si passi poi ai collegî composti da tre votanti, se ve ne saranno due forti ed uno debole bisogna calcolar pessime tutte le più difficili sentenze, quelle, cioè, nelle quali i due forti sien discordi fra loro, poichè il debole decide delle opinioni loro. Se poi ve ne saranno due deboli ed uno forte, debbonsi reputar pessime tutte le sentenze nelle quali i due deboli son concordi fra loro contra il voto del forte, e quelle nelle quali il forte s'inganni, traendo al suo voto l'uno dei deboli, poichè costoro certamente non hanno la forza d'illuminarlo e di farlo ravvedere.

Nè gl' inconvenienti del collegio, riguardo alla votazione, si limitano a quei già esposti: ve ne sono ancora degli altri, e molti. Talvolta mal si soffre chi pei suoi talenti e per la sua giustizia ha preso un ascendente sul collegio: basta che costui sostenga una opinione per attraversarla. Qualche volta una prima idea non ben calcolata fa azzardare una opinione, e poi, sol perchè si vede contrastata, taluno vi si ferma e vi si ostina; non soffrendo, per male inteso amor proprio, onorata ritrattazione — Altra volta una segreta antipatia, figlia di opinioni contrarie, mette taluno nell' opposto sentimento dell' altro, senza che egli stesso forse l' avverta — Talvolta l' uno crede l' altro rigoroso, mentre egli è rilasciato, e tanto basta per non attenersi al suo voto, sebbene giusto. Tal' altra volta altri che si sente scarso nella conoscenza del dritto si appiglia per sistema al sentimento di colui che reputa il più forte, sebbene questo sentimento sia talvolta erroneo — Anche il seder vicino e l' amicizia piuttosto con l' uno che con l'altro fa che taluno si appigli ad un parere piuttosto che ad altro — Si mettano pure a calcolo quei Presidenti che ad ogni costo vogliono trascinare il collegio all' avviso loro, e non contenti di anticiparlo sia col motivarlo all' udienza, sia nell' apparecchiar la votazione, tornano, se non lo veggano accolto, a mettere la discussione in piedi dopo che la votazione è avvenuta, finchè riesca loro di far ritrattare taluno dall' opposto avviso. E se nè tampoco

gli riesca, giungono essi fino a differire al domani una terza discussione, onde si possa, come essi dicono, rifletter meglio sulla cosa e dare ciascuno un voto più ponderato.

Nè questi sono ancor tutti gl'inconvenienti. Talvolta per salvar l'onore del proprio collegio, o di un giudice o di un collegio inferiore, non si corregge un abuso di potere; si cerca coprire una manifesta parzialità, od un errore grossolano. Altra volta la divisione dei pareri dà luogo a male intese preparazioni che spesso portano triste conseguenze, e non è l'ultima, come abbiamo veduto altrove, quella di stancare il povero litigante e di farlo arrendere ai voleri del potente. Sempre poi il collegio arreca ritardo al disbrigo della giustizia, specialmente quando tutti gli affari di mera preparazione non possono esser trattati che nel collegio; il che è un altro inconveniente da me indicato, ed al quale ho proposto riparo: ed un tal ritardo è tanto maggiore per quanto il collegio è più numeroso. Si aggiunga che alla idea di trovar la verità prevale quella di far spesso trionfare la propria opinione. Quindi si dà luogo a molte discettazioni, e lunghe, che in vece di portare al punto ov'è riposta la giustizia ne fa divergere e nel risultamento spesso si va al partito peggiore (1).

(1) Qui cade in acconcio osservare che la spesa occorrente per lo mantenimento del collegio è immensa, specialmente quando si vogliano numerosi. Avviene allora che per renderla sopportabile si proccura far risparmio sopra i soldi. Di qui multiplici e gravissimi

Ma nella votazione di un collegio non ancora abbiamo osservato il fenomeno più importante sotto il quale bisogna guardarla. Convien premettere che la maggioranza forma la decisione. Nè poteva altrimenti stabilirsi sia in materia penale sia civile. Trattandosi di vedere se costasse di un delitto, non poteva deciderne che la maggioranza, non già un nu-

inconvenienti. Con soldi meschini non possono trovarsi che uomini meschini. Chi ha il talento di viver meglio altrimenti non si appiglia alla giudicatura; vi si ricusa, meno se voglia profittarne. Allora si avranno giudici che non sapranno o non vorranno render giustizia; che anzi, inabilitati a viver col soldo, difficilmente vorranno o sapranno reggere alle tentazioni ed al bisogno — Aggiungasi che se mancano non possono esser condannati; poichè divengono oggetto più di compassione che di rimprovero: quindi ognuno si astiene dall'accusarli, o lo fa quando è ridotto alla disperazione; ed i funzionarî che sono incaricati della vigilanza in vece di render note le loro mancanze proccurano anzi celarle. Così succede sempre che i mali son prodotti dalla necessità. Aggiungasi ancora che in faccia a giudici mediocri o nulli si avrà un' avvocaria fiorita, poichè tutti i buoni talenti vi resteranno, ed allora qual vergogna pei giudici nel sentire la loro inferiorità in faccia ad un ceto di avvocati colti! Qual paragone per il pubblico tra una risplendente avvocaria ed una magistratura degradata! Ed allora come mai i giudici sapranno o vorranno distinguere un arguto cavillo dalla pura verità? Allora succede che chi avrà un avvocato più destro, o a dir meglio, poco morale, sarà sicuro della vittoria. Allora la immoralità si diffonde sul ceto degli avvocati, anzi sopra tutto il pubblico quando questo si accorgerà che per ottener giustizia non bisogna andar per la via retta, ma per la torta. E che diverranno allora i piccoli impiegati, gl'impiegati di cancelleria ridotti a tenuissimi soldi? Allora essi per vivere stabiliranno a mano franca una tariffa che la legge non riconosce affatto, ed il pubblico vi si arrenderà per non potere altrimenti ottenere servizio, e perchè è persuaso che altrimenti non possono affatto vivere, ed il governo sarà obbligato poi a saperlo ed a tacersi.

mero maggiore di questa; diversamente avendosi la maggioranza per il costa il reo sarebbe stato assoluto. A favor di costui doveva stare la sola parità. Del pari nelle materie civili, ove si tratta del mio e del tuo, la maggioranza doveva decidere; altrimenti sarebbe avvenuto che mentre la maggioranza attribuiva un dritto questo sarebbe stato negato. Non così nelle assemblee legislative, ove può trovarsi utile che la inclusione sorga da due terzi o da tre quarti dei voti inclusivi: allora se non si arriva a questo numero la legge non passa, e non passando le cose restano come prima, potendo esser benissimo adottata la regola spiegata da Ulpiano: *In rebus novis constituendis evidens esse debet utilitas, ut recedatur ab eo jure, quod diu æquum visum est* (1).

Stabilito adunque che in affari giudiziarî è indispensabile che la maggioranza decida, vediamo se il voto del giudice che la forma è il solo decisivo. Or se di sette tre sono contra la decisione e quattro a favore, i tre contrarî si distruggono con tre dei favorevoli, e rimane solo il quarto che forma la decisione. Di fatti se questo voto fosse mancato non ne sarebbe risultata la decisione, ma una parità. E dato che la decisione è formata dalla maggioranza non è da tenersi conto se questa sia o no preponderante, o se vi sia l'unanimità dei pareri; poichè è sempre con la maggioranza che la deci-

(1) Lib. 4. *Fideicomm.* L. 2, ff. *de constit. Principum.*

sione è formata, ed i voti preponderanti nulla aggiungono o tolgono alla decisione già fatta con la maggioranza. Lo stesso si verifica quando abbiansi più di due opinioni e si tratti di decidere quali debbano rimanere escluse e quale prevalere; poichè sempre la maggioranza è quella che decide e questa sta sempre in un solo voto. Succede lo stesso se uno dei giudici si ritratti dal voto dato; poichè il voto ritrattato, se non alteri la maggioranza, non è da mettersi a calcolo, e se l'altera non fa che toglierla al voto che l'aveva formata ed attribuirsela, comunque si vadi ad una decisione opposta. Il solo risultamento adunque che si abbia dalla preponderanza sulla maggioranza o dalla unanimità è quello di rendere la condizione più dura di chi perde con la sola maggioranza.

Guardiamo ora la cosa nel caso si dia luogo ad appello. Si è ben creduto che non dovesse fermarsi il giudizio al primo giudice, e che convenisse dar luogo a richiami, onde la cosa meglio veduta dai litiganti, e meglio esaminata da un secondo, e talvolta anche da un terzo giudice, potesse menare ad un giudizio più maturo, più esatto, in somma al giusto giudizio della cosa. Ora il vedere spesse volte una discordanza tra i primi ed i secondi giudici, ed il succedere talvolta che presi insieme i voti degli uni e degli altri si trovino maggiori i voti contra di quelli a favore della decisione, rende apparentemente ingiusta la più giusta decisione. Non si calcola allora il maggior grado dei secondi, per-

chè si crede, sieno, egualmente che i primi giudici, soggetti ad errare; e spesso si valutano i contrarî come aventi un peso intrinseco maggiore dei voti favorevoli. E tutto questo unito insieme tende a distruggere quella idea di giustizia che dovrebb' essere anzi da ogni lato rafforzata; poichè, come abbiamo altrove veduto, più di render giustizia importa che sentasi essersi resa. Queste conseguenze han menato un valente scrittore, il Conte Barbacovi, ad esaminare se nella discordanza dei pareri, lungi di attendere quel che la maggioranza decida nell' ultimo collegio, fosse meglio, anzi indispensabile segregare tutt' i voti in tutti i gradi, cioè, quelli a favore dai contrarî, e dalla eguale, maggiore o minore divergenza di questi voti trovare la norma da accordare egualmente alle due parti la cosa in contesa, o in vece più all' una che all'altra. E per giugnere a questa conseguenza egli ha cominciato ad esaminare se fosse giusta la legge che attribuisce la decisione alla maggioranza, ed ha creduto che l' uso costante di tutt' i secoli e di tutt' i popoli non contenga meno un errore ed una ingiustizia, la quale abbia preso origine dal costume invalso nel modo di decidere in un Consiglio o Senato, od in un'Assemblea qualunque che tratti di pubblici affari. E mentre egli opina che in questi affari la necessità abbia obbligato a starsi al voto della maggioranza; poichè sarebbero maggiori gl'inconvenienti che sorgerebbero restando indecisi gli affari, che dall'esser malamen-

te decisi, una eguale necessità egli non trova quando trattasi di decider liti tra privati, tutte le volte che la cosa in contesa può soffrire un parteggiamento — Ma da prima l'unire i voti di diversi collegî è ammassare insieme elementi disuguali, cioè giudici di grado inferiore, con giudici di grado superiore, ed è mettere in fascio i suffragî di giudici che sono intervenuti in diverse discussioni così pubbliche che segrete, ove si son messe in campo idee e ragionamenti diversi, ed ove la causa non sempre si è presentata identica, ma diversa; il che altrove credo di aver evidentemente dimostrato (1). E poi suppongasi pure che la cosa possa restar divisa tra le parti, la quistione sta nel vedere se la giustizia meni a dividerla. In ogni affare il giusto non sta mai in una terza parte, in una metà, nei tre quarti; o si trova intero o no; sta o non sta; vi è o non vi è giustizia. In fatti ogni azione civile debb' esser fondata sopra un diritto, e questo garentito dal fatto. Se esiste il diritto, se il fatto lo assicura l'azione debb' essere ammessa — Viceversa se non esiste il diritto, o non è pienamente comprovato dal fatto l' azione debb'esser rigettata. Una di queste conseguenze, che si verifica, mena sempre o a negar tutto, o ad accordar tutto; non mai a dividere la cosa in due, o darne una parte maggiore all' uno e la minore all' altro contendente. Ed in vero se il diritto manca affatto, o

(1) V. Discorso sulla cosa irrevocabilmente giudicata cap. III § XIII pag. 147.

vi è incertezza su questo diritto, il dare o togliere in parte porterebbe ad ammetterlo in parte, in parte negarlo, e così dando che togliendo si darebbe luogo ad un diritto che non esiste. Se non siasi certo del fatto che garentisce il diritto, e sopra un fatto incerto si dà o si toglie in parte, è ammetterlo in parte ed in parte negarlo; e così dando come togliendo si darebbe luogo ad un fatto che non esiste, e nella inesistenza del fatto non vi può esser mai luogo ad applicazione di dritto. Può solo avvenire che una cosa debba darsi in parte ed in parte negarsi, quando cioè il diritto non ne garentisca che una sola parte, non mai quando sulla intera cosa sia incerto il diritto ovvero il fatto. Nè poi la incertezza è quella che produce la discordanza fra i giudici. Nella loro contrarietà ciascuno è certo nella sua opinione, od almeno deve supporsi che lo sia; ma l'uno vede la certezza in un lato, l'altro nel lato opposto: l'uno crede sicuro, certo il diritto, l'altro che manchi affatto: l'uno crede provato il fatto l'altro dubbioso. Se tutti fossero egualmente certi od incerti sul fatto o sul diritto, non ne nascerebbe discordanza ma unanimità. Potrà forse credersi che la discordanza fra loro renda dubbia la cosa, e che in questo dubbio convenga aggiudicarla egualmente o più all'una che all'altra parte, secondo sorga dalla discordanza essere il dubbio in bilancio, ovvero preponderare più dall'una che dall'altra. Ma questa discordanza vien risoluta dalla conformità dei sentimenti di due col-

legi e dalla maggioranza dei suffragî in ciascuno di essi ; e sopra di ciò in altra mia opera ho basata la presunzione di verità che nascer debbe dalla cosa giudicata (1). Dato pure per ipotesi che dalla discordanza di tutt' i giudici, ed in tutt' i gradi potesse trarsi la conseguenza della maggiore o minore incertezza del fatto o del dritto, e che questa fosse pure quanto si voglia maggiore o minore, menerebbe sempre però a negar la cosa a chi la chiede, non mai ad attribuirgliela in parte ed in parte restarla a chi la tiene—Difatti tutte le azioni in materia civile si riducono a dire: *mi devi dare la tal cosa; devi fare o non fare quest'altra*—Mi devi dare la tal cosa: dunque la cosa è posseduta da colui cui si chiede. Or questo possesso gliela garentisce finchè chi la voglia non mostri un titolo abile ad ottenerla. Ed in vero in ogni legislazione, e principalmente per dritto romano, reso una volta universale per consenso di tutt' i popoli, si trova che il possessore non è obbligato a provare il suo titolo (2) mentre il solo possesso gli basta a ritenere la cosa che possiede finchè altri non dimostri che sia sua (3): che in pari causa la condizione del possessore vien

(1) V. Discorso sulla cosa inrevocabilmente giudicata, cap. III § XII pag. 142.

(2) *V.* l. 11, Cod. *de pet. hæred.*, l. 12, ff. *eod.*, l. 36, prin. ff. *de rei vindic.*, ll. 4 et 20, prin. ff. *interrog. in jure fac.*, l. 28, ff. *de rei vindic.*, l. 4, Cod. *de edendo*, l. 2, Cod. *de probat. et* l. ult. ff. *de adquir. vel amitt. possess.*

(3) *V.* § 4, *inst. de interdict.*, l. f. ff. *de adquir. vel amitt. possess. et* l. f. ff. *de rei vindic.*

riputata migliore (1), e che nel dubbio la sentenza debb'esser pronunziata a suo favore (2). E ciò perchè in mancanza di titolo vi resta il solo possesso e questo forma titolo quando ogni altro manca. Del pari questo titolo deve trovarsi quando taluno chiede che altri faccia o non faccia qualche cosa; poichè non si può pretendere che la faccia o no senza avere un diritto ad obbligarvelo, sia che nasca questo diritto dalla legge, sia da un fatto o contratto da essa garentito; poichè, senza questo diritto, niuno è tenuto a fare o no quel che ad altri piaccia. Questo diritto adunque debb'esser così certo, quanto è certo che si obbliga la parte convenuta a dare od a fare. Quindi se un tal diritto non è certo, e non è egualmente certo il fatto che mena a questo diritto, non può mai obbligarsi taluno a dare od a fare, qualunque sia il grado di dubbio che possa elevarsi sul fatto o sul dritto (3);

(1) *V.* l. 2, ff. *uti possid.*

(2) *V.* l. 125, ff. *de r. j.*, l. 38, ff. *de re jud.*, l. 47, ff. *de obl. et act.*, l. 4, § 13, ff. *de doli mali et met. except.*, l. 128, in prin. ff. *de r. j.* l. ult. ff. *de feriis*, l. 6 in p. *et* § 1, Cod. *de temp. in integ. restit.*, l. 2, Cod. *de dilat.*, l. 5, § 1, *de calumn.*, l. 9, § 4, *de Publiciana*, l. 5 in fin. *si usuf. petatur*, l. 8 in fin. *et* l. 2, Cod. *de condict. ob turp. causs.*, l. 10, ff. *de pignor.* l. 36, § 3 in fin. ff. *de testam. milit.*, l. 1, § 1, ff. *uti possid. et* § 4, *Instit. de interdictis.*

(3) *Antonius Contius*, comentando la l. 3 Cod. *ad legem Juliam majestatis*, dice così: *Veritas est indivisa; et quod non est plene verum non est semi-plene verum, sed plene falsum.* Cujacio sulla medesima legge e sulla famigeratissima *universis* alle decretali *de testibus* tiene assolutamente lo stesso linguaggio; esprimendosi così:

nè mai si può obbligare a dare od a fare in parte; poichè per ogni parte bisogna la stessa certezza necessaria per il tutto, se lo stesso dritto o lo stesso fatto che vale per il tutto vale anche per la parte.

Esaminiamo ora la cosa dal lato opposto, analizzando l'andamento di un giudice solo. Suppongasi che dalle tre camere della nostra gran Corte civile della capitale si dovessero scegliere tre soli giudici per metterne uno in luogo di ciascuna camera, chi si sceglierebbe mai? Certamente il fiore di coloro che vi si trovano. Essi dunque sarebbero quei che per dottrina, per senno, per prudenza, per costume precedono tutti gli altri. Or chi non sarebbe mai contento di esser giudicato piuttosto da uno di costoro, che da una camera? E partito il giudizio da uno di essi, non porterebbe in se tutt' i caratteri di un giudizio esatto, ponderato, legale, giusto in fine per quanto un uomo può darlo? Aggiugnesi che diversamente si prepara un giudice che debbe da se solo decidere, e diversamente chi votar debbe in un collegio; non escluso il commissario — Abbiamo già veduto che i giudici, i quali non sono commissari, non guardano, almeno per la generalità, la causa che superficialmente, poichè fidano nel commissario, e perchè credono che le loro cure debbano portarle

*Ut veritas ita probatio scindi non potest, quæ non est plena veritas est plena falsitas, quæ non est plena probatio, plane nulla probatio est.*

*

particolarmente sulle cause loro rispettivamente affidate. Abbiam veduto ancora che molte cause non le possono esaminare a fondo, ancorchè il volessero, poichè, non essendo bene assodati i dati di fatto, non può farsi mai una giusta applicazione del dritto. Abbiam veduto egualmente che lo stesso commissario nel dritto non sempre porta una intera preparazione. E questa reciproca fiducia spesso produce che nella discussione la cosa si trovi indigesta — All' incontro quando un sol giudice debbe pronunziarsi, egli è quello che ha il processo nelle mani, e quindi non può sfuggirgli alcuna circostanza essenziale del fatto, come può avvenire ad ogni altro che non l' abbia studiato ed esaminato a fondo: egli non può abbandonarsi ai lumi altrui che sa bene di non poterne ricevere; egli non può, essendo solo, discaricarsi sugli altri, facendo credere che il suo voto sia stato contrario alla decisione: egli, non essendo in contrasto con le opinioni altrui, non può avere un voto dettato dall'amore del trionfo: egli in conseguenza metter debbe in opera tutte le forze del suo spirito per bene esaminare il fatto, e per portare una completa investigazione sul dritto, poichè la decisione che pronunzia è tutta sua; tutto il merito o demerito non può attribuirsi che a lui; egli ha un intero debito verso il pubblico e verso la legge; il suo trionfo sta solo nel far la giustizia. Nelle difficili quistioni, che sono poi ben rare, precisamente per un giudice il quale riunisca tutt' i numeri, egli indagherà bene la

legge, consulterà gl'interpetri, si valerà dei decisionisti e ricaverà certamente così i lumi necessarî per ben decidere la causa — Se ne vuole un esempio luminosissimo nello stesso sistema attuale? Ebbene vadasi ai casi di urgenza, ed a quelli nei quali trattasi di sciogliere difficoltà insorte sopra titoli esecutivi o sulla cosa giudicata. Che colpo di occhio essi richieggono, quale acume, qual conoscenza vasta di tutt' i principî, di tutta la giurisprudenza, qual memoria fervida, che spirito pronto per pronunziare sul momento, e dare giuste risoluzioni, espresse poi in modo chiaro e laconico! — Io da avvocato ne son rimasto talune volte veramente ammirato. E tuttociò spesso accade in presenza di un pubblico intelligente e penetrante; in presenza dei primi avvocati — Chi è chiamato a pronunziare in questi casi? Il solo presidente civile, ed ora anche i giudici di circondario per le materie di loro attribuzioni. E non sono uscite così le più sagge risoluzioni? Senza alcun dubbio, quando i presidenti sono stati degni di questa missione. E dopo tuttociò si vorrà numero o piuttosto buona scelta?

Finora abbiam guardata la cosa nel fatto; vediamola un poco nei principî suoi — In che consiste mai il giudicare? Nel vedere che una idea è contenuta in un' altra più estesa: in altri termini, che l' idea dell'attributo, contenuta nel fatto, sia compresa per intero nella idea del soggetto racchiusa nella legge. Or che vorrà mai supporsi? S' immagini che tutt' i componenti di un collegio facciano gli stessi

ragionamenti per andare all'identico voto, ed allora tanto vale che decida un collegio quanto un sol giudice. Ma non sempre nella identità del parere si possono trovare gl'identici ragionamenti. Ciascuno può avere le sue particolari idee, e secondo queste vedere la continenza dell'attributo nel soggetto, o sia del fatto nella legge; e ciò principalmente quando si tratti, come nel giudicare, di attributi e soggetti ciascuno dei quali contiene in se un cumulo d'idee, di giudizî, di ragionamenti. Volendosi dunque il giudizio di molti spesso se ne avranno tanti quanti gl'individui che li danno. Ma poichè dessi sono identici nelle conseguenze, così si sarà allo stesso caso come se tutti fossero partiti dai medesimi principî, e quindi si avrà egualmente che tanto vale il voto di molti, quanto quello di un solo. Saranno in fine divergenti nei principî ed anche nei risultamenti, ed allora il voto che forma la maggioranza decide, e questo voto il più delle volte non è il migliore.

E qual sarà poi la risponsabilità che presenta un collegio; quale quella che si ottiene da un giudice unico?—Addossare a molti uniti insieme la risponsabilità importa non averne alcuna. A chi si attribuisce la decisione? Al collegio. E chi è questo collegio? È un ente morale che non può dare, nè se ne può riscuotere risponsabilità (1). È stata

(1) Uno scrittore filosofo dopo aver riferita una solenne ingiustizia aggiugne: « Un uomo solo non oserebbe essere insolente ed in» giusto fino a questo segno, ma dieci o dodici persone riunite con

fatta una decisione e s'ignora se sia avvenuta alla maggioranza o alla unanimità; e se alla maggioranza o sopra la maggioranza, quali sieno stati i voti favorevoli, quali i contrarî. Suppongasi anche pubblica la votazione, senza uno stenografo, o senza obbligare i giudici a ragionare il loro voto in iscritto, come altrove io ho proposto (1), non resterà che una idea vaga nel pubblico di chi abbia giustamente motivato. Al contrario del giudice solo resta sempre documento scritto dei suoi ragionamenti, meno non si sappia di aver egli la debolezza di far ragionare altri per lui. Mancati gli elementi della risponsabilità mancano per conseguenza i dati da valutare un giudice, poichè sopra quali altri potrà fondarsi se si eccettuano quei che sono certamente il parto della sua mente e del suo cuore? E questi come averli se non resta neppure traccia di chi sia stato il commissario di una causa? E se anche questa traccia restasse non gli si potrebbe nemmeno attribuire il ragionamento della decisione, poichè tante volte non è ragionata dal commissario, ma da chi ne rompe il voto. E poi ancorchè si conoscesse chi ha fatto il ragionamento non si conoscerebbe se è con-

» qualche specie di autorità son capaci di commettere le ingiustizie » più assurde — Ciò avviene perchè esse son sostenute le une dal- » le altre, e che ciascuna non è risponsabile in proprio nome del- » la vergogna della compagnia. »

(1) V. Discorso sull'amministrazione della giustizia civile cap. IX pag. 89.

corso nel voto della decisione: imperciocchè suole avvenire che il commissario la ragioni sebbene sia stato di sentimento opposto; il che per altro non si dovrebbe permettere giammai, poichè importa volere che taluno ragioni contra il proprio sentimento, e che faccia così uno sforzo che sempre riesce a danno di chi ha guadagnato—Chi dunque potrà sentirsi per sapere come sia avvenuta la votazione? Forse i compagni? E bene in una mia causa guadagnata in un Tribunale a maggioranza io non potetti conoscere chi mi avesse dato il voto contrario, non perchè mi si fosse taciuto; ma perchè mi fu indicato or l'uno or l'altro tutti escludendone il commissario. E notisi che niuno dei due che mi fece questa confidenza aveva votato nella causa. Quanto poi sarebbe diminuita la credibilità se essi vi avessero votato, poichè a togliere da loro l'odiosità avrebbero potuto rovesciarla sul compagno!—Che prova ciò? Che il compagno non è il testimonio idoneo; e se non lo è, meno può esserlo il pubblico che deve saperlo dal compagno. E poi se si vuole giudicar taluno dai rapporti altrui difficilmente si giudicherà bene; poichè si vedrà sempre dietro una cortina spesso tirata dagl' interessi e dalle passioni più ignobili. È necessario giudicarlo dagli atti suoi, i quali non inganneranno mai, poichè lo presenteranno tale qual è senza maschera. Or questi atti non può darli che il giudice unico: allora soltanto senza pericolo d'inganno potrà dirsi che saranno suoi. Ed a questi atti biso-

gna congiugnere la voce non di classe, non di partiti, non di tutti coloro che hanno giustamente perduto; ma quella di tutto il pubblico, quella voce in somma che al dire di Tacito parlerà *sine gratia aut ambitione, bonæ tantum conscientiæ pretio*, e che si troverà certamente consona agli atti suoi.

Si metta pure a calcolo lo spirito di corpo. Non è possibile che taluno possa abbandonarlo, fosse un altro Aristide. Fate parte di un corpo che non gode la pubblica opinione? Non potrete fare a meno di esserne mortificato. È desso nel maggior lustro? Ne sarete certamente inebriato — Ciò perchè il male od il bene del tutto influisce in ogni sua parte. Benchè sentite, vi basti il decoro dal quale siete circondato e la pubblica opinione che vi fa plauso, non sentirete meno il dolore del discredito in che è gettato il corpo cui appartenete: anzi questo dolore crescerà per quanto più sentite decoro. Se in fatti vi presentate ad uno che vi conosca soltanto sotto la divisa discreditata della classe cui appartenete, non potrete scansare la prima idea di discredito: dovrete farvi individualmente conoscere per essere apprezzato. Or questo spirito di corpo produce che in faccia al pubblico il compagno difenda, lodi, esalti il compagno, comunque ne abbia opinione contraria, ed il torto sia manifesto — Per altro chi giudica le cose da se non si lascia imporre: ma quanti sono gli uomini che non giudicano sull' altrui autorità? Quindi questi discorsi ne impongono alla maggior parte, finchè il discredito si renda ge-

nerale. Io ho veduto farsi intime fra loro persone, che senza toccarlo con mani non l' avrei mai creduto. E d'onde ciò? Dalla classe. In fatti il dover essere sempre insieme, talvolta anche vicini; doversi usare dei riguardi; cedere o vincere; condiscendere o far condiscendere, fa contrarre un legame che spesso porta ad intimità uomini tra i quali non vi sarebbe altrimenti mai stata. Io ho veduto finanche compagni deplorare e chiamar crudele, non già la perdita, ma la degradazione di un lor compagno; e questa se è stata male appresa dal pubblico è avvenuta perchè si è creduta pena troppo leggiera. Eppure essi ne conoscevano meglio del pubblico i difetti: non potevano però non esser dispiaciuti di vedere uscire dal seno loro taluno degradato. Tanto lo spirito di corpo prevale alla stessa manifesta ingiustizia! Può vedersi in fatti nei giudizî di ricusa. Rare volte questa è ammessa sebbene fosse giusta. Portarla produce la ruina della causa e rende odioso l'avvocato. E come mai potersi persuadere che il compagno possa essere giudice della ricusa del compagno? Può scorgersi finanche nelle assegnazioni a breve termine che dà un presidente. È una bestemmia dire alla camera che non sia stata data nei casi di legge. Or quali sono i risultamenti di questa lega fra giudici? Il pubblico nel generale poco conosce i loro difetti, poco distingue chi ha merito e chi non ne ha, chi sente e chi non sente giustizia: gli sembra solo che molti uomini uniti insieme, in un aspetto venerando, coperti di una im-

ponente divisa, garentiti dalla forza pubblica meritino la sua fiducia ed il suo rispetto. Essi poi, contenti dell' apparente stima dei loro compagni, non curano più la reale stimà pubblica, e dicono, come fa dir loro un grave scrittore, togliendolo da Orazio: *Populus nos sibilat, et nobis plaudimus ipsis*— Al contrario si tolgano i collegi e si mettano giudici isolati, lo spirito di corpo mancherà affatto, e con esso tutte le false idee che dai compagni potrebbero spargersi, e tutto lo splendore di un apparato che non sia sostenuto dal proprio merito. Ciascuno non sarà più confuso nella lode o nel biasimo del corpo; ciascuno non può celarsi da quel che è; il pubblico ed il governo avranno un mezzo sicuro per apprezzarlo. Il compagno che non fa corpo con l' altro, ed il corpo manca quando ognuno giudica da se solo, non avrà più interesse a lodarlo: bisogna anzi stare in guardia quando lo biasima; poichè allora è l' interesse proprio che egli preferisce a quello della classe. Si senta ora un giudice di circondario, e rare volte si troverà che egli faccia le lodi dell' altro. Si senta anche un giudice di collegio, quando non parli di un individuo del suo, ma di un collegio inferiore o superiore, e, se non si trova maldicente, si trova almeno parco nelle sue lodi — Questo stesso linguaggio si troverà tra individui di diversa camera dello stesso collegio. Allora l' associazione particolare prevale alla generale. Si senta poi quando parli dello stesso compagno della sua camera, ma con l' amico intimo o col su-

periore, e difficilmente avverrà che ne faccia l'elogio. Allora l'*io* è preferito al compagno, vale a dire l'amore di se stesso prevale a quello della classe. Oh quanto dunque s'ingannano coloro che dalle lodi o dal biasimo del compagno voglion trarre elementi di stima o disistima dell'altro! — Di chi farà meno elogio un presidente? Di quel giudice appunto che gli tiene più fronte; vale a dire del miglior giudice, di quello che più intende, che più applica. E ciò avviene perchè non ci piace di esser resistiti nelle nostre opinioni; perchè ci piace anzi chi le accarezzi, chi le secondi, chi le applaudisca — E di chi si loderà più un pubblico ministero? Di chi più volentieri farà eco alle sue requisitorie — Persuadiamoci, l'uomo della migliore intenzione suo malgrado mischia nei suoi giudizî il suo amór proprio, le sue passioni, le sue opinioni, ed anche i suoi difetti. Il suo giudizio adunque è sempre imbrattato da tutte queste lordure, come un'acqua limpida che passa per canali impuri. Le intenzioni di quest' uomo sieno pure com'è limpida l'acqua, ed il cammino che tiene il suo giudizio passi per la strada infetta dalle sue passioni, si troverà pregno d'impurità senza volerlo, come lorda l'acqua, benchè sia pura nella sua scaturiggine — Rari son coloro che, facendo da buoni chimici, sappiano distillare i loro giudizî e purgarli da tutte quelle affezioni che gli sono estranee. Essi sono rari perchè debbono cominciare dallo spogliarsi da tutte le loro passioni, dalle opinioni loro, da tutto l'amor

proprio; il che è quasi impossibile ad avvenire. Ecco come l'unità del giudice mena volentieri ad apprezzarlo dai suoi atti e dalla voce pubblica che su quelli è fondata, lungi dal dover ricorrere a testimonianze, sulle quali non può mai tranquillamente riposarsi.

Da ultimo esaminiamo la quistione anche sotto il rapporto della prevenzione (1). Possibile dirà ogni uomo che senta decoro, che colui il quale è prescelto a giudicare delle azioni e dei diritti altrui, che è reso il censore della società, il vindice della legge, che ha in mano la spada della giustizia se ne serva per offenderla, mentre gli viene affidata per far la sua difesa e la sua garentia? Dirassi che sarebbe meglio supporre, non potesse esistere questo sì nefando delitto, come molti popoli non si son fidati supporre il parricidio. Disgraziatamente però tutte le legislazioni ne parlano, e le leggi sono sempre figlie dei casi avvenuti. E poichè tra i mali che affliggono la società vi è anche questo, cade qui l'opportunità di vedere se è più facile che un giudice isolato sia capace di prevenzione anzi che tre, cinque, sette, quanti in somma compongono

(1) Intendo per prevenzione tutto ciò che direttamente o indirettamente può distornare l'animo del giudice dal rendere giustizia. Così io metto in un fascio le premure del compagno, della moglie, dell'amico, del potente, del figlio, del congiunto, come l'idea di far prevalere la propria opinione, la simpatia o l'antipatia col litigante o con l'avvocato, come ancora la forza dell'oro; poichè ciascuna di queste cose mena alla stessa conseguenza, cioè, alla ingiustizia.

un collegio — Sembra a prima vista più difficile prevenire tre, cinque, sette, nove, che un solo; come è più difficile muovere tre, sette, nove forze che una, e che perciò quando un collegio sia numeroso si renda più difficile la prevenzione. Ma guardata la cosa a fondo non è così. Da prima l'equazione non è giusta, poichè di tre bastano due, di cinque tre, di sette quattro: sicchè debbesi mettere a calcolo la maggioranza non già la totalità di un collegio. Di poi convien ricordarsi che spesso basta guadagnare un solo per guadagnar tutto il collegio, sia desso il commissario, il presidente od altro giudice che preponderi nella camera, sia colui nelle mani del quale, secondo un calcolo prudenziale, che può formarsi speculando o prevedendo il sentimento degli altri, andrà a cadere la maggioranza. Ed in questo caso la difficoltà di guadagnare un collegio equivale alla difficoltà di guadagnare un solo — Da altra parte la difficoltà di guadagnare un voto nel collegio è molto minore di quella di ottenere un voto isolato.

1.° Un voto isolato se non si guadagna per intero è perfettamente inutile: un voto collegiale basta talvolta guadagnarlo per metà, poichè può esser sufficiente che un giudice non intervenga nella votazione, quando di colui che lo supplisca siasi certo del voto.

2.° Un voto isolato è attribuito immancabilmente a chi lo dà: un voto collegiale è confuso nel collegio, e può venire altronde regolato dalle circo-

stanze, sia prendendo ragione dai voti che precedono per sbilanciarlo, sia dai voti seguenti per ritrattarlo.

3.° Tre in faccia ad uno sono il triplo, e cinque il quintuplo, ec. Or dunque la difficoltà di guadagnare un voto solo in rapporto ad un voto collegiale sta come uno in faccia a tre, a cinque, ec. mentre da tre se ne possono escludere due, da cinque quattro, ed in faccia ad uno non si ha chi escludere. Nè in questo caso dovete limitarvi alla totalità, poichè dalla totalità potete prenderlo escludendone tutti gli altri, come abbiamo già veduto.

Suppongasi anche il caso di doversi guadagnare la maggioranza in un collegio, e vediamo se è più facile guadagnar questa maggioranza od un giudice isolato.

1.° Nello scegliere tre, sette, nove, ec. è più difficile di trovare uomini incapaci di prevenzione, che nello sceglierne uno: la difficoltà crescerà come il numero si aumenta, ed all' opposto diminuirà come il numero minora: di tal che la maggiore possibile difficoltà la incontreranno i litiganti che cercano di prevenire il giudice, quando questo sarà unico, e questa difficoltà minorerà poi tanto, per quanto il numero dei giudici sarà più esteso.

2.° Basta ai litiganti, come abbiamo veduto, di prevenire la maggioranza di un collegio, cioè, di tre due, di sette quattro, di nove cinque. Or la maggioranza è sempre la meno buona, e per conseguenza più suscettibile di prevenzione che il resto

del collegio. E questa maggioranza appunto è quella che bisogna mettere a confronto col giudice unico, ed in questo confronto la minore suscettibilità ad esser prevenuto si troverà per questo giudice, che è l' ottimo, e non già per la maggioranza, che è la meno buona. Dovranno, è vero, i litiganti superare più forze morali nel prevenire la maggioranza di un collegio; ma tutte queste forze unite insieme opporranno una resistenza minore della forza unica di un giudice isolato.

3.° Ciascuno ha diversi lati pei quali può cadere in prevenzione. Quanto dunque è maggiore il numero dei giudici, tanto più si aumentano i lati diversi pei quali la prevenzione può farsi strada; e quanto questo numero minora, tanto diminuiscono i lati della prevenzione; di tal che i meno possibili si trovano nel giudice isolato.

4.° Saranno adoperati nella scelta dei giudici tutti quei mezzi, e tutte quelle garentie da ottenere il meglio possibile? Ed allora nel giudice unico s'incontrerà la maggior difficoltà ad esser prevenuto. Non si prenderanno i mezzi, non si cercheranno le garentie opportune alla migliore scelta possibile? Ed allora quanto più si aumenta il numero dei giudici, tanto più si spiana ai litiganti la via per prevenirli.

5.° La maggiore difficoltà che possa incontrarsi nella scelta sta appunto nel trovare uomini incapaci di prevenzione. La differenza che passa tra molti è riposta nello arrendersi più o meno volentieri, a più

o meno forti riguardi, con più o meno condotta, dandovi un minore o maggior colorito di giustizia. Difatti circondato l'uomo da infiniti rapporti, obbligato da mille circostanze ad aver bisogno del suo simile, stretto con molti in amicizia, preso dalla vana gloria del potere, arrendevole ai legami di sangue, timoroso di chi può nuocerlo, propenso per chi può fomentare la sua ambizione, è ben difficile che non senta l' impegno, è ben difficile che sappia superarlo: gli sembra di aver fatto tutto quando non si lascia prevaricare. Vi vuole l' uomo che ad ogni passo, ad ogni incontro, ad ogni momento, nelle più difficili congiunture sappia resistere, sappia vincere tutt' i riguardi, tutte le passioni, tutte le antivegnenze: vi vuole l' uomo che non curi affatto la carica, che pensi ad ogni istante di doverla perdere, che non guardi punto alla situazione in cui sarebbe gettato dopo, al bisogno cui potrebbe andare incontro il domani: vi vuole l' uomo che abbia una fermezza di carattere da nulla rimuoverlo, ed un senso di giustizia che ad ogni altro prevalga: vi vuole in somma l' uomo che si faccia della giustizia una passione dominante. E se è così chi non vede, sia più facile, o a meglio dire meno difficile, trovarne uno che più? Or se non si dovesse guardar la cosa che sotto questo solo rapporto, la preferenza del giudice unico al collegio sarebbe trionfante; e lo è tanto più quando si rifletta che l'impegno del quale più frequenti volte si faccia uso, e che è insiememente il più valevole, è quello

appunto del compagno. Quali sono intanto le conseguenze? Quelle stesse della prevaricazione. Imperciocchè egualmente per l'una via che per l'altra è sempre la giustizia conculcata. Intanto la legge distingue favore da corruzione, ed applica al favore pene più miti, mentre a parer mio la pena del favore dovrebb' essere eguale, perchè mena alle stesse conseguenze della corruzione; anzi dovrebbe esser maggiore, poichè è più facile ad accordarsi e vi si va per un motivo meno impellente della corruzione. Che, per esempio, un infelice giudice regio di terza classe, ridotto a vivere con un soldo minore di venti ducati, che abbia moglie e figli, che pressato dalla fame nell' accordar giustizia apra una mano tremante a chi gliela chiegga, ed impetri una moneta per non vedere in quel giorno mancare i figli suoi, la sua compagna; si troverà costui più reo di un giudice di appello o di Corte Suprema che per lontani timori o speranze, o per un vano orgoglio di mostrarsi potente metta sotto i suoi piedi la giustizia ed esultando la schiacci? — Vilissimi uomini, se mai ve ne siete, che riponete superbia nell' atto stesso che potrebbe esser consumato dal più inetto della specie umana, e non vi accorgete che vi è una lodevole, meritata, santa superbia (1), quella che è riposta nel saper vincere il proprio orgoglio; nel domare una idea di potenza, che si eleva, col sacrificio della giustizia; nel tenersi fer-

(1) *Sume superbiam quæsitam meritis. Orat. ars poet.*

mo alle seduzioni del compagno, ad ogni idea di favore; a non guardare, a non vedere, a non sentire che la sola giustizia; ad esser questa il solo nume innanzi al quale debba solo piegare l' uomo chiamato al nobile, al grande, al primo uffizio, quello di renderla al suo simile!

Concretando quanto di sopra abbiamo osservato il difetto dei collegî sta nel decidersi dal maggior numero, e nel maggior numero non sta l' ottimo, che può trovarsi nel giudice isolato. Però nei collegî molti concorrono alla decisione. Vi si troverà chi si distingua per una memoria più tenace degli altri, chi per un criterio più purgato, e chi per una conoscenza più estesa del dritto: cose tutte che rare volte si riuniscono eminentemente in una sola persona. Di fatti un giudizio rendesi più esatto per quanto si abbiano presenti tutte le idee che vi debbono entrare, e che se ne veggano tutt' i rapporti ed in ciò vale moltissimo l' aiuto dei più. Un solo spesso guarda la cosa sotto un sol rapporto; vi si ferma e sconosce tutti gli altri. Nè basta un esame freddo ed isolato che si faccia della causa, meno anche la discussione pubblica o privata cogli avvocati. È nel concretare le idee in un collegio che la cosa vada al suo raffinamento, e che talvolta si guardi diversamente da quello erasi veduta per lo innanzi. Fa mestieri tener conto ancora del calor della disputa che mette in emozione, in effervescenza, in orgasmo lo spirito, di tal che quanto prima taluno da se non vedeva lo veda poi di-

scutendo cogli altri. In questa discussione anche i più deboli talvolta presentano l'idea più esatta, che non han veduta i forti; ed io ho conosciuto col fatto questa verità — Qual ne sarà mai la conseguenza? — Bisogna prendere tutto il buono dall' un sistema e dall'altro, lasciando il cattivo. Il buono sta nella discussione collegiale, cosa di che si manca col giudice isolato. Il male sta nella votazione collegiale, poichè decidendo la maggioranza questa il più delle volte cade nella parte peggiore; e perciò la decisione convien lasciarsi ad un solo che sia l'ottimo. Ma come combinare la unità del giudice con la discussione collegiale? Ricorriamo alla storia: essa è la maestra delle cose.

Presso i romani da prima il Pretore, quante volte prendeva cognizione di un affare *pro tribunali* faceva uso dei suoi Consiglieri (1) che erano situati alle sue spalle (2). Essi però, per valermi delle parole dell' Einneccio, *non jus dicerent, sed Prætorem jus dicentem instruerent* (3). E così bisogna intendere Plinio quando dice: *Frequenter egi, frequenter judicavi, frequenter in consilio fui* (4). In questo consiglio del Pretore allorchè reggevasi in città intervenivano cinque Cavalieri ed altrettanti Senatori (5). La cosa andava del pari quanto ai Ricuperatori che egualmente facevano da consiglie-

(1) L. 2. § 29. ff. *de orig. juris.*
(2) Ammian. Marcell. XXIII *extremo.*
(3) *Antiq. rom.* lib. 4. tit. VI. § 9.
(4) *Epist.* l. 20.
(5) Ulpian. *Fragm.* tit. 1, § 13.

ri ai presidi delle provincie (1). Poscia con l'andar del tempo i magistrati maggiori, cioè, il Prefetto del Pretorio, il Preside, il Proconsole, il Pretore *che da per loro soli giudicavano* ebbero i loro assessori, che dovevano essere giurisperiti (2), e che gli suggerivano il dritto per ciascuna causa (3); di tal che se si fosse mal giudicato cadevano essi in fallo, eccetto quando il magistrato, sprezzando il loro consiglio, avesse pronunziata sentenza contra il dritto (4). Non mai il magistrato poteva senza il loro parere pronunziarsi (5); ed all'opposto gli assessori non potevano ascoltar mai cause e giudicare assente il magistrato (6). Questi solamente poteva commetter loro la cognizione delle cause; e far quanto conveniva per l'apparecchio di queste, riserbando però a se la pubblicazione della sentenza e l'ultima cognizione della causa (7). Gli assessori da prima potevano contemporaneamente esercitare l'avvocaria, ma poi venne loro affatto vietato (8). Gli era altresì proibito di fare da assessori a più di un magistrato (9); nè lo potevano fuori della loro provincia, salvo se il principe non

(1) Ulp. in *fragm.* tit. 1, § 10.
(2) L. 2, ff. *quodquisque jur.*
(3) L. 1, *et* 2 *de officio assess.*
(4) L. 2, ff. *quodquisque jur. in alt. statuer.*
(5) *Dicta* l. 2. *Vide quoque* Noodt *de jurisdictione* l. 1, cap. II.
(6) L. 1, *et pen.* Cod. *de assess. et demost. et Cancell. jud.* Nov. LX, cap. II.
(7) *Auth. ad hæc* Cod. *de jud.* Nov. 60, cap. II.
(8) L. fin. Cod. *de assess.*
(9) *Dicta* l. fin.

lo avesse lor dispensato (1). Essi in fine avevano un salario che loro veniva attribuito dal pubblico erario — I Longobardi non meno che i Franchi davano il titolo di giudici ai loro magistrati con imperio. In progresso di tempo fu introdotto l'uso di chiamar giudici gli assessori dei magistrati; quantunque avessero la semplice nozione senza alcun imperio. Ora in quest'ultimo significato i Normanni e Federico chiamarono giudici gli assessori dei *Baili*, dei *Camerari* dei *Giustizieri* e fin quei del *gran Giustiziere*, assessori che altra facoltà non avevano che quella di *jusdicendi* senza potere nè citare le parti, nè incarcerare, nè esiger pene, nè eseguir sentenze, nè fare atto alcuno giuridico senza l'intervento del Giustiziere, del Camerario, del Bailo. Tutte generalmente le constituzioni si accordano in ciò (2). *Quod enim judicibus supradictis ordinariis*, disse Federico, *jurisdictiones concedimus infra annum non sic accipi volumus, ut apud ipsorum prætoria ex litigantium forte consensu quæstiones accipiant sed in præsentia Officialium et Bajulorum nostrorum ipsas examinent, et sine debito studeant terminare* (3). *Ita ut nullus magistratus judex sit in regno* (4). Giudice ordinario

(1) L. 10, Cod. *de assess.*, l. 38, ff. *ex quibus causis majores, etc. et* l. 3, ff. *de off. assess.*

(2) *Constit. Justitiarii non per Calendas, Constit. Justitiarii per Provincias, Constit. Advocatorum officium, Constit. In civilibus causis, Constit. Occupatis, Constit. Judices ubique locorum, Constit. Cordi nobis est.*

(3) *In Constit. Judices ubique locorum.*

(4) *In Constit. Occupatis.*

sta detto in opposizione di un qualche giudice straordinariamente delegato per alcuna causa particolare; e perciò Federico soggiunse; *non sic accipi volumus*, come solo riserbato ai Giustizieri, ai Camerari, ed ai Baili rispettivamente. Quel che sappiamo poi dei Normanni si è che ciascun Bailo aver doveva un giudice assessore da destinarglisi o dal Re medesimo, o dal Maestro Camerario *de fidelioribus et prudentioribus loci* (1); e che questa carica non terminava che con la vita (2). Sappiamo ancora che Federico stabilì l'approvazione per ascendersi alla giudicatura dover dipendere assolutamente dal Sovrano, precedente informazione ed esame, ed i requisiti dover essere *illustri natali*, *integrità di costumi*, *scienza legale*, e da farsene la scelta nella Curia del Re, in concorso di più candidati. Di quelli a tal modo approvati un solo in ogni anno doveva destinarsi per assessore di ciascun Bailo, dipendendo il destinarvelo o dal Barone, cui si fosse conceduto *Bancum et Judicem*, o dal Camerario nei luoghi demaniali, o dal Comune delle Città che ne avessero privilegio (3). Il giudice assessore terminato l'anno espor si doveva al Sindacato per ben cinquanta giorni, come anche al Bailo ed al Maestro Camerario apparteneva il sindacarli, senza che il Camerario medesimo avesse facoltà di rimuovere il

(1) *Constit. Magistri Camerarii.*

(2) *Constit. Judices ubique locorum.*

(3) *Constit. Judices ubique locorum. Constit. In locis Demanii. Constit. Occupatis, et Constit. Cum nova.*

Bailo ed il suo giudice assessore nel corso dell'anno (1). Il così detto *Compalazzo* poi magistrato supremo da eleggersi dal re per la città di Napoli, privilegiata egualmente come Salerno ed Amalfi, esercitava giurisdizione civile e criminale con tutta la pienezza di Potestà, col parere di giudici assessori eletti dal Comune fra gli approvati al giudicato dal Principe (2). In fine gli assessori, che indi furono chiamati giudici, ebbero il nome di Uditori, perchè erano assegnati ai Presidi delle provincie affinchè ascoltassero i litiganti ed i loro avvocati, investigassero la verità del fatto e ne istruissero i Presidi (3); finchè poi, avendo cominciato costoro ad essere imperiti del dritto, fu loro proibito far qualunque cosa senza il suffragio degli uditori (4).

Or per qual ragione mai si è potuto propendere per il voto che desse un collegio, lungi di attenersi a quello di un giudice isolato?—È prevalsa senza dubbio la credenza che un parere raccolto da un consesso di più persone presentasse un migliore risultamento di quello di un solo. In questo modo si è guardato più alla discettazione che in un collegio ha luogo, che al risultamento della votazione, tra-

(1) *Constit. Juxta providum, et Constit. Volumus et presentis legis.*

(2) *V.* le due Costit. *In quibus rebus petatur trigesima*, e la Costit. *Constitutionem. V.* pure l'annotazione di Afflitto. *V.* in fine il nostro Carlo Pecchia storia civile e politica del regno di Napoli lib. 2, cap. 26. *Di alcune città privilegiate e specialmente di Napoli, ove della Corte del Compalazzo.*

(3) *Constit. Justitiarii per Provincias, et Constit. Occupatis.*

(4) *Constit. Item quod prædicti 180 et pragm. 10, § 34 de off. jud.*

scurandosi di considerare che tra i più gli ottimi sono in minor numero, e che spesso i meno fanno strada alla decisione. In somma si è smentito il principio dettato dalla esperienza: *Plus est in uno quam in turba boni*—Non si è badato ancora che nei collegî uno è sempre il voto che decide; poichè gli altri o si distruggono reciprocamente, o si rendono inutili dopo la già fatta decisione con la maggioranza; e che sebbene il voto decisivo sia formato or dall'uno, or dall'altro, il più delle volte non è il miglior giudice che lo forma — Vi è concorsa pure un'altra ragione, quella di credere che il potere nell'esser diviso venga raffrenato, e che all'opposto la giustizia nelle mani di un solo sarebbe quella che potrebbe rendere un Pascià. Ma se si uniscono più cattivi, che sono per conseguenza di accordo fra loro, costoro non cureranno certamente lo sguardo di uno o due buoni; e se la maggior parte sia buona non ha bisogno di esser raffrenata — All'opposto si metta il giudice unico allo sguardo di tutto il pubblico; sotto gli occhi di tutti sia tenuto a fare ogni minima operazione; in pubblico dia i suoi giudizî e le ragioni, e, tranne il primo esame, nel quale, come ho detto altrove, vorrei sempre l'intervento delle parti, negli appelli sia egli affiancato da assessori che intervengano alla pubblica discussione, co'quali egli discetti della causa, e dai quali sia dato un parere preventivo alla sua decisione, ed allora valerà più il freno che riceve da tutto il pubblico, di quello che potrebbero imporgli i compagni, ed al quale

sarebbe surrogato quello degli assessori. È qual paragone mai può farsi tra questo giudice che ha una legge, cui deve uniformarsi, un pubblico intero che lo guarda in tutte le sue operazioni; un dovere che lo porta, se bisogna, a render conto di quel che fa, innanzi a quella stessa giustizia che egli amministra, e con la stessa pubblicità; le cui sentenze scritte e ragionate van soggette agli appelli, e dagli appelli alla censura della Corte Suprema; la cui scelta sia accuratamente fatta, e fatta dopo esser passata sotto la censura pubblica; con un Pascià che non ha legge scritta, perchè nell'Alcorano appena vi sono dieci pagine che trattano del dritto; le cui sentenze non sono scritte, non ragionate, non soggette ad appello, nè a censura; che non può esser dato a sospetto, e la cui scelta è riposta nel solo volere di un dispoto?

E come mai, dirassi, si può svezzare il pubblico dalla credenza che la giustizia sia meglio resa in collegio? — Ecco l'ultima difficoltà che può opporsi — Ora per me questa difficoltà non regge; poichè se si vorrà riformare la legge quando tutto il pubblico prevegga il bene che sorgerà dalla riforma, questa non seguirà mai. Il pubblico può sentire solamente che la legge attuale non gli giova; ma non può rimontar mai alle cause per le quali non giovi; e molto meno vedere le riforme da farsi, e la utilità che nascerebbe da queste. Il cammino naturale in siffatte cose è questo: l'uomo che si trova nel caso di sentire il

male nascente dalla legge, che ne vede l'origine, ossia le cause che lo producono, e che ha le cognizioni ed il talento per proporne i rimedî e prevederne i risultamenti, svela con le sue opere al governo i mali della legislazione, e gli prepara le vie per apportarvi rimedio. Il governo poi esamina se i mali sieno veri od esagerati, e se i rimedî proposti sieno tali da togliere di mezzo il male, e quando li trova convenienti li accoglie e riforma la legge, senza curarsi che il pubblico non conosca la causa del male, e meno si penetri della utilità della riforma. Imperciocchè son pochi coloro che sappiano rimontare alla causa dei mali ed apprezzare le riforme da farsi: tutti gli altri appena sentono il male senza vederne le cause, senza saperne escogitare i rimedî, e meno antivedere la utilità che da questi rimedî possa derivare. Costoro ne conosceranno il bene sol quando lo sentiranno; vale a dire quando sotto la riforma vedranno scomparire i mali che soffrivano per la legge precedente. In conseguenza le riforme non avverrebbero mai se si volessero menare ad effetto dopo che tutto il pubblico fosse penetrato della loro utilità. Se Pietro il Grande non faceva togliere con la forza ai Moscoviti la barba, essi la porterebbero ancora.

Perchè poi si vegga con l'esempio delle moderne nazioni, il vantaggio che sorge dall'unità del giudice nulla di meglio che tener sotto gli occhi ciocchè avviene, per testimonianza di grave scrittore, nei tri-

bunali d'Inghilterra. Vi è colà la Corte del Cancelliere che è sostenuta da un solo senza nemmeno giurati. È ormai più di un secolo e mezzo che non vi è stato minimo sospetto da offuscare l'onore di costui; e pure questo magistrato non è solamente giudice, egli è ministro; egli ha una immensa clientela, nel senso romano; la sua carica è precaria; egli in fine può essere rimosso a volontà del Re. Ma l'unità congiunta alla pubblicità ha prodotto che questo posto sia rimasto puro e senza veruna taccia, quantunque sia stato occupato da uomini del carattere più opposto, gli uni irreprensibili nei loro costumi, gli altri irregolari, gli uni disinteressati, gli altri sordidi, gli uni immersi in turbini politici, gli altri indifferenti ai partiti; gli uni di un talento superiore, gli altri mediocri. All'opposto questo stesso magistrato, nella Corte cui presiede, composta di molti giudici, è stato spesso accusato di parzialità e di servile compiacenza. Colà la Camera dei Comuni, che fa da giudice nelle cause di elezioni, è di tutt'i tribunali il più parziale, il più ingiusto; e l'iniquità abituale delle sue decisioni fu appunto il motivo manifestato allorchè essa abbandonò questo potere, e la riforma consistette appunto nel ridurla da 500 da cui era composta a soli quindici. La Camera dei Pari, come tribunale supremo di appello, non deve la riputazione che conserva sotto questo rapporto, che ad una circostanza singolare. I Lordi, sia per l'indolenza attaccata alle grandezze ereditarie, sia per prudenza o timidità, hanno one-

stamente rinunziato a questo potere, e l'hanno confidato a quei fra loro che son venuti dalla classe dei giudici, cioè, ad un piccolissimo numero. E così essi si sono posti al coperto dalle imputazioni d'ignoranza o di parzialità, che erano inevitabili contra i decreti resi da una camera numerosa — Il Tribunale superiore di Scozia composto da quindici giudici aveva cagionato gravi scontenti: niuno dubitava che per riformarlo bisognasse diminuirne il numero; e ciò appunto ha avuto luogo in una novella organizzazione. Sezioni composte da tre giudici disbrigano più affari che non ne disbrigava l'intero Tribunale; e le loro sentenze danno luogo a minor numero di appelli. Quindi nel fatto si verificano due verità: la prima che un giudice solo vale meglio di un collegio: la seconda che i collegî tanto sono migliori, quanto il numero è più ristretto.

Del rimanente quando anche si credesse che non convenga togliere di botto i collegî, io stimo indispensabile di far due cose. La prima di stabilire un giudice solo indistintamente per tutte le cause in primo esame: vale a dire togliere affatto i Tribunali di prima istanza, e dare ai giudici di circondario le attribuzioni di questi Tribunali, congiugnendole a quelle che ora hanno ed allargando però i loro circondarî, rendendo cioè ciascuno di questi almeno il doppio di quel che è — Ormai è resa popolare la giurisdizione di un solo in prima istanza, poichè le cause di minore importanza che sono appunto quel-

le che interessano le classi ultime della società, sono oggi date, e da un pezzo, ai giudici circondariali — La seconda di ridurre i collegî in appello ed in Corte Suprema al minor numero possibile di giudici. Di fatti vogliasi pure il collegio per la comunicazione delle idee e per vederne tutt'i rapporti; credasi pure valer meglio che giudichi tutto il collegio piuttosto che un giudice solo, sebbene costui fosse affiancato da assessori dai quali dovesse prendere prima parere; egli è certo che per quanto il numero sarà più ristretto tanto più si avranno giudici interi ed illuminati, e si eviterà, per quanto è possibile, il grandissimo inconveniente che nel disparere dei forti i deboli decidano, e ciò a prescindere dalla spesa per lo mantenimento dei Tribunali che sarà immensamente minore, dal minor tempo che s'impiegherà nella discussione delle cause, quando questa si aggira tra pochi che tra loro s'intendano; dal minor fastidio e dispendio che si soffrirà dalle parti sia informando, sia discutendo in udienza la causa, come anche nel prepararla per vie di memorie; e sia in fine per la facilità di potersi dare ai giudici buoni soldi, onde averli istruiti ed onesti — Di fatti dopo che fra noi scomparve in parte l'unità del giudice, come abbiam veduto, e furono surrogati in parte collegî a giudicare, questi sono stati sempre ristretti e non mai numerosi — Due giudici da prima formavano la G. C. della Vicaria civile, e quattro la criminale (1): poscia i giudici civili furon portati a sei,

(1) *Pragm. 2, de off. Mag. justit.*

dividendosi in due ruote, e quindi ognuna di queste non era formata che di tre (1). Ed egualmente i giudici criminali a sei divisi in due ruote (2), a ciascuna delle quali posteriormente fu aggiunto un altro giudice, e finalmente un Caporuota che era scelto fra i Consiglieri del S. R. C. (3) — Il Sacro Consiglio nella sua instituzione fu composto da un Presidente e nove Consiglieri (4); ma poi nel 1534 fu da Carlo V, aumentato a dodici il numero dei Consiglieri, dei quali due furono destinati a presedere le due ruote della Vicaria criminale, ed i rimanenti dieci furon divisi in due ruote, cinque per ciascuna. Indi man mano sotto Filippo II nel 1560 e Filippo III nel 1600 furono aggiunte due altre ruote ciascuna di cinque (5); e finalmente fu dato da Carlo III Borbone per ciascuna delle quattro ruote un Caporuota — La Regia Camera della Sommaria, giusta l'ultima sua conformazione (6), era composta da un Luogotenente che ne era il capo, da dieci Presidenti togati, e sei non togati. Dei dieci Presidenti togati uno era inviato a presedere la dogana di Puglia, quattro eran destinati alla prima ruota, quattro alla seconda ed uno alla terza, alla quale poi andavano congiunti due non togati ed un avvocato fiscale non togato che la com-

(1) *Pragm. 74, § 3, de off. S. R. C.*
(2) *V.* tom. 1. *Privileg. Neapolit.*
(3) *Collect. reg. lit.* p. 3, tit. 2, n.° 10.
(4) Cap. *de statu nostrorum fidel. 258.*
(5) *Pragm. 64, § 2, de off. S. R. C.*
(6) *Pragm. 83, de off. Procc. Cæsaris.*

ponevano. Gli altri quattro non togati con un fiscale anche non togato intervenivano ora nella prima, ed ora nella seconda ruota, due fiscali togati poi, l'uno era destinato alla prima, l'altro alla seconda — Le due prime ruote adunque eran composte ciascuna da quattro togati, la terza di un togato e di due non togati; oltre i fiscali ed il Luogotenente che presedeva, come gli piaceva a ciascuna delle tre ruote — Il Supremo Tribunale di Commercio era composto da un Presidente e da quattro Consiglieri, oltre un Segretario ed un Referendario (1)—Le Regie udienze negli ultimi tempi stabilite per le provincie eran composte da un Preside che non aveva voto, e da tre uditori — La Dogana di Foggia era composta da un Preside due uditori ed un avvocato fiscale (2)—In fine la Real Camera di S. Chiara, che era il Tribunale supremo, veniva composta dal Presidente, e dai quattro caporuota del S. R. C. (3)—Adunque i collegî, come erano formati presso noi non vi presentavano meno di tre, ma non erano più di cinque individui, eccetto il S. R. C. cui, oltre i cinque per ogni ruota, vi era aggiunto un capo; ma però cinque erano sempre bastevoli a dar voto, ed in talune cause erano sufficienti anche quattro. Aggiugnesi che la gran Corte della Vicaria civile in molte cause era Tribunale di ultima istanza, di tal che

(1) *Pragm. 5, 6 et 11, de offic. Magist. Comm.*
(2) *Pragm. 4, de off. Trib. Fogg. in Colleg. redact.*
(3) *Pragm. 1, de offic. Regalis Cam. S. Claræ.*

le stesse revisioni succedevano presso la medesima (1) e frattanto i componenti non erano che tre. E notisi che, eccetto talune cause, tutte le altre dovevan portarsi in primo esame presso i Governatori regî e baronali, e talune presso i Baili o Baglivi che erano giudici isolati—Qual motivo adunque ha portato a rendere gli attuali collegî tanto popolosi?— Stia bene che votino tre nei Tribunali civili; ma perchè poi sette e non cinque a votare in appello? E perchè nove e non sette in Corte Suprema? Che anzi perchè non tre in appello, ed al più cinque in Corte Suprema? — Collegî così numerosi ci sono stati regalati dalla Francia; ma colà è stato quasi un bisogno di renderli tali, poichè nell'ordine antecedente erano numerosissimi, e lo erano perchè le cariche si resero venali, ciò che è tuttavia in uso nell'impero turco (2). In fatti questo sistema dall'oriente passò in occidente e fu in vigore per tre secoli circa in Francia. Dopo Luigi XII, tutt'i re francesi, eccettuato Luigi XVI, cercarono nella venalità delle cariche una risorsa per le spese straordinarie. Le lunghe guerre di Luigi XIV indussero a servirsene quegli stessi ministri che meglio degli altri ne conoscevano gl'inconvenienti. *La provvidenza veglia in un modo tutto particolare sopra questo regno*, diceva uno di essi: *appena il re ha creata una carica, Dio crea*

(1) Maffei *Instit. Juris civ.* lib. 1, c. 2, § 10 in fin.

(2) Volney, Viaggio in Siria ed in Egitto. Tom. 2, cap. 54, pag. 356 e 357.

*uno stolto che la compri* (1). Contra questa venalità alzarono la voce negli stessi parlamenti i *de Thou*, i *Montaigne*, i *la Boëtie*, i *du-Vair;* nel ministero il Catone del suo secolo, il celebre cancelliere *l'Hopital*, e *tutti* negli stati generali, condannando la venalità come un abuso vergognoso e funesto. Il marchese *d' Argenson* che mentre era ministro potette conoscere a fondo i moltiplici danni della venalità, è uno degli scrittori che ha declamato con maggior forza contra questo abuso. Egli giugne fino a credere che i mali cagionati dalla usurpazione dei feudi fossero nulla a fronte dei cattivi effetti della venalità degli ufficî. Questi abusi son cessati in Francia con la novella organizzazione dei tribunali: ma colà si è creduto di svezzare la nazione a poco a poco dal vedere numerosissimi collegî di magistrati, rendendoli se non così affollati, numerosi però; di tal che tramandato a noi quel sistema vi è durato ad onta delle riforme posteriormente portate, che si son ridotte più a cambiar le parole che a migliorar la cosa. E questa accoglienza ha prodotto presso noi mali non minori di quei che produceva in Francia la venalità delle cariche; e chi sa che gli stessi mali non siensi anche colà manifestati? Ritardo immenso nel disbrigo delle cause che sorge dalla lunga discettazione, la quale segue fra molti, precisamente se non ben s' intendano fra loro, e dall' obbligo che hanno di fare in collegio ogni mi-

(1) Condorcet, Opere, tom. 10, pag. 354.

nima preparazione. Numero maggiore composto dai deboli che prevalgono nel fare la maggioranza. Soldi tenui per doversi dare a molti; e tutte le conseguenze di una giustizia mal pagata — Queste conseguenze sono più triste di quelle nate dalla venalità delle cariche. Per questa venalità vi sono stati gravi scrittori (1) che hanno assunto l'impegno di dimostrarne taluni buoni effetti: ma non ho trovato alcuno che avesse fatto l'elogio dei collegî numerosi, e se vi è chi creda fossero i soli da poter servire di baluardo alla prepotenza s'inganna grossolanamente: poichè se si può disporre dei magistrati, si riuscirà meglio coi collegî numerosi che coi ristretti; *mentre non mancheranno mai uomini per prostituirsi, e questa prostituzione sarà meno visibile e più imponente tra molti che fra pochi* — Dando dunque un sol giudice in prima istanza per tutte le cause civili, quando non voglia darsi anche in appello ed in Corte Suprema, come io son fermo ad opinare, affiancato però da due assessori, ed ancora da quattro se si voglia, prendendo gli altri due dal ceto degli avvocati, senza dare a questi ultimi onorario; io non ne darei che tre per ogni gran corte civile da stabilirsi per altro in ogni provincia, tre nella camera dei ricorsi, che credo indispensabile

(1) Montesquieu e Bentham — Il sig. de Voltaire parlando sul proposito di Montesquieu, dice: « Compianciamolo per aver disonorata » la sua opera con questa sorte di paradossi: ma perdoniamolo. Suo » zio aveva comprata una carica di Presidente in provincia, e gliela » lasciò. Si trova l'uomo da per tutto: non vi è chi non abbia le » sue debolezze » — Dizionario filosofico. Parola *Lois (exprit des)*.

doversi ripristinare, come altrove ho detto, e cinque nella camera civile, mettendo per altro in ciascun collegio un soprannumero sia per il maggior disbrigo degli affari, sia per supplire in mancanza ai tre o cinque da votare.

FINE